

CAMERA DEI DEPUTATI N. 203

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati ROMUALDI, MICHELINI e ANGIOY

Presentata il 1° agosto 1958

Eliminazione delle sperequazioni verificatesi tra il personale della carriera esecutiva in seguito all'applicazione del 1° e 6° comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448 e della legge 17 aprile 1957, n. 270

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il primo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448, ha permesso al personale subalterno (inservienti, uscieri, ecc.) di accedere alla carriera esecutiva senza concorso o senza alcun titolo di studio (comma 6° del citato articolo 4) a far tempo dal 5 giugno 1955.

Con l'articolo 1 della legge 17 aprile 1957, n. 270, questi dipendenti subalterni hanno potuto (purché in servizio alla data del 23 marzo 1939) essere promossi alla qualifica di archivista (ex grado XI) con decorrenza 31 dicembre 1951 andando ad anteporsi nel ruolo di anzianità agli impiegati che, in possesso del prescritto titolo di studio, hanno raggiunto la qualifica di archivista sostenendo due concorsi per esami.

Dato che i posti di primo archivista (ex grado X) vengono conferiti quasi tutti secondo l'ordine di ruolo (scrutinio per merito

assoluto articolo 371 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3), si verifica che i subalterni ex uscieri, inservienti ecc., senza alcun titolo di studio e senza aver sostenuto nessun concorso sono promossi alla qualifica di primo archivista prima degli archivisti provenienti dai concorsi e con maggiore anzianità nella carriera.

È da tenere presente che la legge che si propone non comporta alcuna spesa per il Tesoro in quanto gli impiegati che potrebbero essere promossi hanno raggiunto già, con gli aumenti periodici, lo stipendio della qualifica superiore.

In pratica, si tratta di un riconoscimento morale che rimette ordine nella carriera di una modesta categoria di benemeriti dipendenti dello Stato, per cui ci auguriamo che gli onorevoli colleghi vorranno approvare la presente proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli impiegati appartenenti ai ruoli organici delle carriere esecutive delle Amministrazioni dello Stato, che siano stati immessi nella carriera medesima entro il 31 dicembre

1951, in base a regolare concorso per esame o provenienti dai sottufficiali delle Forze armate o di polizia ed abbiano conseguito la promozione alla qualifica di archivista con decorrenza anteriore al 1° luglio 1956, possono essere promossi, a domanda, anche in soprannumero mediante scrutinio per merito comparativo, alla qualifica di primo archivista.

ART. 2.

I posti in soprannumero, previsti dal precedente articolo, saranno riassorbiti con le vacanze che si verificheranno nella qualifica stessa e in corrispondenza di detti posti saranno lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale.